DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

Art. 10

Assegnazione della concessione di coltivazione

Entro sei mesi dal provvedimento di cui al precedente articolo 6, comma 2, il titolare del permesso deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale. Trascorso tale termine, la concessione puo' essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purche' in possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed economica. La concessione e' accordata, a parita' di condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI singolarmente o in contitolarita' paritetica. La concessione puo' essere accordata per la durata massima di trenta anni, e puo' essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1986, non più in vigore dal 15 agosto 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche
Estremi	Legge 9 dicembre 1986, n. 896
Capo	III — Disposizioni sulla coltivazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-ricerca-e-della-coltivazione-delle-risorse/art-10-assegnazione-della-concessione-di-coltivazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it